

Avv. Massimiliano Del Fiandra
Via Severino Ferrari n. 4
19124 La Spezia
tel 0187 518833 fax 0187 575012 cell 3351350065
avv.delfiandra@libero.it
avvmassimilianodelfiandra@cnfpec.it

RILIEVI GIURIDICI IN MATERIA DI



→ **INDENNITÀ DI FREQUENZA**



INDENNITA' DI FREQUENZA

(Legge N. 289/1990)

- assegno mensile di 279,47 € erogato per 12 da Ottobre fino a Giugno, nel periodo di frequenza scolastica;
- L' alunno che però nel periodo estivo (Luglio-Settembre) frequenta un centro asl di logopedia o psicomotricità può far compilare dalla struttura di riferimento un documento in cui si dichiara l' effettiva terapia anche nei mesi estivi, ed ottenere l'assegno anche in periodo non scolastico;
- non è prevista la tredicesima mensilità;
- non è soggetta a IRPEF.





AVENTI DIRITTO



Disabili minorenni, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, **con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età;**

Minori ipoacusici con una perdita uditiva nell'orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative.

Residenti in Italia

Reddito annuo non superiore ad euro 4.800,38 (per l'anno 2016);

Non essere ricoverati con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.



ALTERNATIVAMENTE



- La frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado.

Equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale.

- L'effettuazione, anche periodica, di **trattamenti terapeutici**, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, **pubblici o privati convenzionati**.



EROGAZIONE

- Non prevede la tredicesima.
- Dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studio o del ciclo terapeutico;
- In caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studio o del ciclo terapeutico, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
- Termina il primo giorno del mese successivo a quello in cui è finito il corso di studio o il trattamento sanitario.



PROCEDURA

La domanda di accertamento dell'invalidità civile andrà inoltrata in via telematica presso l'ASL del luogo di residenza del minore corredata da:

- certificato medico di diagnosi della patologia, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;
- l'iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale ovvero l'attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.

ENTRO 30 giorni dalla data del rilascio del certificato medico.

1) Ottenere il rilascio del certificato introduttivo dal medico curante

- 1) Compilazione certificato e consegna all'interessato
- 2) Generazione codice univoco e consegna all'interessato
- 3) Il certificato introduttivo ha validità 30 giorni

Presentazione della domanda all'INPS

in via telematica a cura della persona che richiede il riconoscimento dell'invalidità

autonomamente se la persona dispone del codice PIN

attraverso gli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF ecc.

Il sistema abbina il certificato rilasciato dal medico
(già presente nel sistema) alla domanda che la
persona sta presentando.



PERCORSO



Valutazione da parte di centro accreditato

Compilazione moduli INPS con ausilio del
pediatra o medico di famiglia

Invio moduli

Visita presso comitato medico

In caso di rigetto possibile ricorso al Tribunale
(ATP)

Dichiarazione periodica

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l'indennità di frequenza sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla **permanenza delle condizioni** che consentono di ottenere il beneficio.

In via telematica

Il ricorso avverso il verbale negativo

Contro il verbale della Commissione ASL che riconosce o meno l'invalidità civile e la relativa indennità di frequenza, la persona può presentare ricorso.

PROCEDURA

accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria.

accertamento medico compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell'INPS.

Il CTU redige una relazione tecnica e la trasmette
alle parti
termine non superiore a trenta giorni per dichiarare,
con atto scritto depositato in cancelleria, se si
intende contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio.

ASSENZA DI CONTESTAZIONE

il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l'accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente.

Il decreto è inappellabile

CONTESTAZIONE

la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio,

IL RICORSO:

Depositato presso lo stesso Giudice
entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione
di dissenso

Deve specificare i motivi della contestazione

INIZIO DEL GIUDIZIO

Il giudizio si chiuderà con una sentenza
inappellabile.